

**Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.**  
Corso Elvezia 16  
CP 3320  
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54  
fax +41-(0)91 - 921 31 07



**Revisioni  
e Fiduciaria s.a.**

## LE NOVITA FISCALI DEL 2010 A LIVELLO CANTONALE E FEDERALE

Il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore, sia a livello cantonale che a livello federale, diverse normative fiscali di particolare interesse. In questo articolo verranno illustrate le principali modifiche, sia a livello cantonale (LT) che a livello federale (LIFD).

### **Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale**

Con l'introduzione del nuovo art. 17bLT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in misura del 50%, dopo deduzione degli oneri imputabili (spese di finanziamento, spese d'amministrazione, ammortamenti, costituzione di accantonamenti, perdite da alienazioni e perdite causate dal trasferimento dalla sostanza commerciale nella sostanza privata).

Deve trattarsi di diritti di partecipazione qualificati, cioè devono rappresentare almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Inoltre, l'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

A livello federale questa normativa è già in vigore.

### **Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata**

Il nuovo capoverso 1bis dell'art. 19LT prevede l'imposizione in ragione del 60% dei dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione, nonché prestazioni valutabili in

**Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.**  
Corso Elvezia 16  
CP 3320  
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54  
fax +41-(0)91 - 921 31 07

REVISIONI  
E  
FIDUCIARIA  
S.A.

# Safin

**Revisioni  
e Fiduciaria s.a.**

denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Identiche disposizioni a livello federale sono già in vigore.

## **Miniamnistia (denuncia spontanea)**

Le nuove disposizioni degli artt. 258 cpv.3 e 4 LT e 175 cpv.2 LIFD prevedono che al contribuente che denunci spontaneamente e per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinda dall'aprire un procedimento penale (esenzione da pena). Il recupero d'imposta e gli interessi saranno calcolati su 10 anni. La procedura è estesa ad eventuali istigatori, complici e partecipanti alla sottrazione. Anche le persone giuridiche possono beneficiare di questa amnistia, se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a loro favore.

## **Amnistia fiscale per gli eredi**

I nuovi artt. 238° LT e 253° LIFD, precisano che ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli eredi, al recupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che: (a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; (b) egli aiuti l'amministrazione a determinare gli elementi di sostanza e di reddito sottratti; e (c) si adoperi per pagare l'imposta dovuta. In questo caso, il recupero d'imposta sarà calcolato unicamente sui 3 periodi fiscali precedenti il decesso, secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e verranno ricossi gli interessi di mora.

**Safin Revisioni e Fiduciaria s.a.**

Corso Elvezia 16  
CP 3320  
6901 Lugano, Svizzera

tel. +41-(0)91 - 923 12 54  
fax +41-(0)91 - 921 31 07

REVISIONI  
E  
FIDUCIARIA  
S.A.

# Safin

**Revisioni  
e Fiduciaria s.a.**

## **Reddito da sostanza immobiliare (valore locativo)**

Il nuovo capoverso 3 dell'art. 20 LT, è entrato in vigore il 1. gennaio 2009, ma in pratica verrà applicato per la prima volta con l'allestimento delle dichiarazioni d'imposta 2009.

Questa normativa esclude la riduzione prevista per il calcolo del valore locativo per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

I contribuenti che possiedono residenze secondarie vedranno quindi aumentato il valore locativo in misura del 10-30%.

Da sottolineare l'incertezza giuridica scaturita da una recente Decisione della Camera di Diritto Tributario, la quale ha sconfessato la metodologia di calcolo del valore locativo da parte degli uffici di tassazione.